

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Spett.le UFFICIO STATO CIVILE DI LONDRA
CONSOLATO D'ITALIA IN LONDRA
Harp House, 83-86 Farringdon St,
London EC4A 4BL, Regno Unito

per pec: con.londra@cert.esteri.it

Spett.le MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Piazzale della Farnesina, 1, 00135 Roma RM

per pec: ministero.affariesteri@cert.esteri.it

OGGETTO: Diffida per la modifica del provvedimento discriminatorio adottato nei confronti della sig.ra [REDACTED], e per la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere nei confronti delle donne che presentano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, da parte del Consolato d'Italia in Londra e dal Ministero degli affari esteri (MAE).

Con la presente la Dr.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante di L'altro diritto Onlus contesta al Consolato d'Italia in Londra e al MAE la previsione di automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che abbia contratto matrimonio con cittadino straniero prima dell'entrata in vigore della costituzione italiana, in quanto discriminatoria.

La sig.ra [REDACTED], [REDACTED], si è rivolta alla nostra Associazione, per segnalare che nel 2012 aveva presentato presso il Consolato d'Italia in Londra domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, per lei e per sua figlia, che è stata respinta. A seguito di valutazione della documentazione, l'ufficio cittadinanza del Consolato generale contattava il competente Ufficio ministeriale (MAE) per avere un parere sulla pratica (v. Allegato).

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Il MAE, alla domanda di parere dell'ufficio consolare, rispondeva con protocollo n. [REDACTED] in data [REDACTED], osservando quanto segue:

"Per le vicende di cittadinanza riguardanti la signora F. B. (bisnonna della nominata in oggetto, [sig.ra [REDACTED]]), a parere dello scrivente ufficio, trova applicazione il Regio Decreto del 25.06.1865 n. 2358. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 di tale R.D., a seguito del matrimonio con un cittadino britannico, la signora B., benchè già inglese iure soli, avrebbe perso la cittadinanza italiana, contestualmente al figlio L. Si ricorda, infatti, che secondo il codice civile del 1865 la situazione di cittadinanza della donna era strettamente legata alle vicende del padre/marito. Solo dopo il 1.01.1948 le donne cittadine che si sposavano con uno straniero potevano mantenere la cittadinanza italiana. Visto quanto sopra, la signora F. B. non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti."

Per questo motivo, l'Ufficio cittadinanza del Consolato d'Italia in Londra, rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis della sig.ra [REDACTED] in applicazione dell'art. 14 co. 1 del R.D. 2358/1865.

Tale condotta amministrativa rappresenta in maniera del tutto evidente un'ipotesi di **discriminazione diretta e/o indiretta per genere**, vietata sia dal diritto dell'Unione europea di fonte primarie e derivata, sia dalle norme di diritto interno (di particolare rilievo nel caso qui di interesse).

Infatti, l'art. 1 della legge n. 91/92 **stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre di cittadini italiani**. Viene, quindi, confermato il principio dello *iure sanguinis*, già presente nella previgente legislazione, a partire dal R.D. 2358/1865 e dalla Legge 555/1912. Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l'articolo recepisce in pieno il **principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis**.

Si ricorda che l'art. 10, comma 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, su cui di fatto codesta amministrazione fonda i motivi del proprio rigetto, è stato **dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale**, con la pronuncia n. 87 del 16 aprile 1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente alla volontà della donna che si sposi con uno straniero il quale possiede una cittadinanza che, per effetto del matrimonio, a lei si comunichi. Tale meccanismo di perdita della cittadinanza per tutte le donne

L'altro diritto ONLUS-

Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

italiane, doveva, infatti, non ritenersi più applicabile dal 1° gennaio 1948, data in dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Si ricorda, inoltre, che la legge del 1912, sebbene all'art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio o alla figlia del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all'art. 7 intese garantire ai figli e alle figlie dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.

L'art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio o alla figlia di italiano/a nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello *ius soli*, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio o della figlia minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

Dunque, le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana si basano da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino/a (l'avo/a emigrato/a) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo/a dante causa prima della nascita del figlio/a, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli/delle ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Nel caso della sig.ra [REDACTED], l'Ufficio consolare ha verificato e confermato l'effettiva discendenza da cittadina italiana, ma ha ritenuto, **del tutto illegittimamente**, il matrimonio con cittadino inglese automatico motivo di interruzione della trasmissione della cittadinanza (a conferma della verifica della discendenza da cittadina italiana si veda l'allegato, nonché la risposta dell'Ufficio consolare in merito alla possibilità, per la sig.ra [REDACTED], di presentare domanda

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale**

C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

di cittadinanza italiana dopo 3 anni di residenza in Italia, come requisito ridotto richiesto per i discendenti di cittadini italiani per nascita).

Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, del 20 luglio 2017, in linea con autorevoli precedenti delle Sezioni Unite della Cassazione, ha ribadito il carattere discriminatorio contenuto nella previsione della legge n. 555/12 ricordando la pronuncia dei nostri giudici costituzionali, sopra richiamata.

Si rileva, inoltre, sin d'ora che in alcun modo è possibile per l'amministrazione fondare le proprie argomentazioni su una possibile irretroattività della dichiarazione di incostituzionalità per il caso qui in contestazione.

Si ricorda che su questo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha statuito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, **la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta alla donna che l'abbia perduta, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anche anteriormente al 1° gennaio 1948** (ex art. 10 della legge n. 555 del 1912). Infatti, il vulnus che consegue all'applicazione della norma incostituzionale non si esaurisce nella perdita non volontaria della cittadinanza, dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.

Come si evince dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale (perché discriminatoria) incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza. D'altronde, in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti interessati.

Ne consegue, quindi, il diritto dei discendenti di cittadine italiane alla dichiarazione del proprio stato, anche nel caso in cui le ascendenti abbiano contratto matrimonio prima del 1° gennaio 1948 – se non è intervenuta una volontaria rinuncia dell'ascendente alla cittadinanza italiana – come nel caso in esame.

Si invita pertanto l'Ufficio consolare in indirizzo a interrompere il comportamento illegittimo e discriminatorio di cui al predetto provvedimento, avvertendo sin da

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale**

C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

ora che in caso di mancata ottemperanza sarà assunta ogni ulteriore e opportuna iniziativa volta ad affermare il principio di non discriminazione e alla tutela effettiva dei diritti di coloro che dovessero subirne pregiudizio.

Si inviata altresì il MAE alla rimozione della previsione discriminatoria contenuta nell'informativa *on line* sul proprio sito istituzionale nella parte in cui prevede che "la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione".

Allegati:



Distinti saluti.

Dr.ssa Sofia Ciuffoletti.

